

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 694-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE PICCOLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1969

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1969

Delega al Governo per l'emanazione di norme modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene al nostro esame riguarda la disciplina degli alloggi economici e popolari.

Con esso si intende semplificare ed accelerare il procedimento delle assegnazioni delle case popolari costruite col contributo o a totale carico dello Stato.

A tale uopo, si propone la revisione del decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1964, n. 655, che interessa tutti gli enti ed istituti che costruiscono per conto o con finanziamento dello Stato.

Detto provvedimento, indubbiamente ispirato a criteri di obiettività e di giustizia, contiene norme fondamentali che disciplinano l'assegnazione degli alloggi popolari.

Infatti, in esso è fissato il principio del concorso tra i richiedenti la casa; quello della valutazione dei titoli ai fini di una graduatoria in base agli indici di bisogno; nonché il principio dell'appello avverso le graduatorie decise dalle Commissioni provinciali.

Uguale normativa riguarda i canoni di locazione delle case popolari, che vengono fissati a seguito di elaborazione di piani finanziari controllati dallo Stato.

Nonostante la validità di suddetti principi, il decreto legislativo di cui sopra si è appalesato, attraverso la sua pratica attuazione, uno strumento piuttosto insufficiente e non sempre rispondente alle numerose e svariate ipotesi cui ci si imbatte frequentemente, fino al punto da risultare talvolta in contrapposizione con leggi speciali, che in materia vengono emanate per soddisfare particolari categorie bisognose.

Va considerata, inoltre, la lentezza delle procedure, per cui all'assegnazione si giunge con estremo ritardo rispetto ai tempi tecnici, dando luogo spesso a proteste vivaci o addirittura violente delle categorie interessate.

Estremamente difficoltoso è poi apparso il sistema della revisione dei canoni, in base alle disposizioni di cui al menzionato decreto n. 655.

Tanto nel caso delle assegnazioni di alloggi, quanto per il problema dei canoni, è emersa evidente la carenza della legge in

fatto di coordinamento con le varie norme attinenti al settore in esame.

V'è da ricordare, altresì, l'inceppamento del lavoro in ordine alla riassegnazione delle case, quando queste si rendono disponibili dopo l'assegnazione, ed inoltre la pesante procedura dei ricorsi, come pure i problemi della competenza.

Per tutti questi motivi sommariamente accennati, nei quali non è difficile intravedere altri, che l'esperienza ormai presenta quotidianamente alla nostra attenzione, il Governo ha ritenuto fondatamente di dover procedere alla revisione organica dell'intera normativa relativa alla materia in oggetto, pur conservando intatti i succitati principi fondamentali che ad essa presiedono (concorso, indici di bisogno, eccetera).

È questione di aggiornare le procedure, l'organizzazione e di provvedere all'emanazione di opportune ed efficaci norme, volte a coordinare la legislazione dell'intero settore dell'edilizia economica e popolare, comprese le leggi regionali, e tenendo eventualmente presenti i principi della Comunità economica europea, in rapporto al diritto di stabilimento dei lavoratori degli Stati membri.

Per conseguire detto risultato, anche questa volta, alla stregua di quanto deciso con la legge 4 novembre 1963, n. 1460 (in base alla quale fu emanato il ricordato decreto n. 655), opportunamente il Governo chiede la delega per il riordino dell'attuale normativa.

Invero, una materia così complessa esige una esperienza particolare, frutto di un contatto diretto e continuo nel settore di cui trattasi, per cui all'esecutivo riuscirà più agevole che non al Parlamento utilizzare organismi ed esperti, impegnati nel settore in discussione e quindi arricchiti di una esperienza particolare, in grado di fornire tutti gli elementi necessari per l'impostazione di una legge organica e completa, capace di ovviare ai sopra denunciati inconvenienti, realizzando una normativa chiara ed inequivocabile.

A questo punto è il caso di mettere in risalto la modifica alla lettera *b*) dell'articolo 1, con la quale la Commissione ha deciso di sopprimere la seguente espressione « nella misura occorrente per il raggiungi-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento ed il mantenimento dell'equilibrio economico delle gestioni»: per cui lo stesso articolo, alla lettera *b*), risulta in definitiva così modificato: « stabilire nuovi criteri uniformi per la determinazione e revisione dei canoni di locazione e delle quote di amministrazione e manutenzione, semplificando le procedure amministrative per la loro applicazione ».

Il significato di detta soppressione va ricercato nella preoccupazione che ha mosso la Commissione in ordine ad un eventuale aumento dei canoni, difficilmente sopportabile specialmente dalle categorie più bisognose, che potrebbe essere determinato dall'obbiettivo del raggiungimento e del man-

tenimento dell'equilibrio economico della gestione.

È stato inoltre ritenuto opportuno che una commissione parlamentare, composta da dieci senatori e dieci deputati, venga consultata nel corso della elaborazione delle norme delegate e contribuisca in tal modo a garantire il rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delegante.

In questo spirito, si propone l'approvazione del disegno di legge n. 655, modificato come sopra, che racchiude i principi innanzi illustrati.

PICCOLO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria modificative ed integrative del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, sulla disciplina d'assegnazione degli alloggi economici e popolari, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.

Le norme di cui al precedente comma dovranno:

a) far salva la destinazione degli alloggi prevista da leggi speciali a favore di determinate categorie bisognose, fermo restando, nell'ambito di ciascuna categoria, il principio del concorso e quello della valutazione dei titoli dei concorrenti, secondo criteri uniformi per tutto il territorio nazionale;

b) stabilire nuovi criteri uniformi per la determinazione e revisione dei canoni di locazione e delle quote di amministrazione e manutenzione, nella misura occorrente per il raggiungimento ed il mantenimento dello equilibrio economico delle gestioni, semplificando le procedure amministrative per la loro applicazione;

c) rielaborare organicamente la materia dei cambi di alloggio e delle riassegnazioni di alloggi resisi disponibili;

d) ritoccare, in modo da assicurare la massima funzionalità e speditezza, le norme relative alla composizione delle commissioni provinciali; introdurre le norme procedurali essenziali circa i ricorsi alle commissioni regionali e circa gli effetti della loro decisione;

e) coordinare la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con le altre leggi vigenti in ma-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.**Identico:**a) identica;*

b) stabilire nuovi criteri uniformi per la determinazione e revisione dei canoni di locazione e delle quote di amministrazione e manutenzione, semplificando le procedure amministrative per la loro applicazione;

*c) identica;**d) identica;**e) identica.*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

teria di edilizia economica e popolare e con gli ordinamenti regionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Le norme delegate di cui all'articolo precedente saranno emanate sentita una commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.